

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VII - Giudizio Titolo II - Dibattimento

Art. 509 Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

1. Nei casi previsti dagli [articoli 495](#) comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.